



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 157

in data 29/10/2020

OGGETTO:

Provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del virus Covid-19 nella comunità locale - proroga di alcune prescrizioni dell'ordinanza n.150/2020 da 29 Ottobre al 2 Novembre 2020 compresi.

LA SINDACA

Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

richiamata la propria ordinanza n.150 del 20/10/2020, con la quale, in relazione all'aumento del numero di casi positivi al Covid-19 registrato a livello locale, sulla base dei dati forniti dall'ATS Sardegna, si assumevano le seguenti precauzioni dal 20 al 29 Ottobre 2020 compresi:

- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole site nel territorio comunale, di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
- la sospensione in tutto il territorio comunale, limitatamente all'utenza da 0 a 14 anni: delle attività sportive e motorie nelle palestre, piscine, centri sportivi, nonché le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi per ragazzi, pubblici e privati; degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati; degli eventi e delle attività culturali, di spettacolo e d'intrattenimento, in luoghi pubblici e privati;
- la chiusura al pubblico delle aree giochi di parchi e piazze;
la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;

visto il DPCM 24 Ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";

dato atto che il DPCM 24 Ottobre 2020, avente validità dal 26 Ottobre al 24 Novembre 2020, è intervenuto in diversi ambiti disciplinati in precedenza dalla propria ordinanza n.150/2020 e, specificatamente:

- l'articolo 1, comma 9, lettera e) ha disposto la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive

federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

- l'articolo 1, comma 9, lettera f) ha disposto la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
- l'articolo 1, comma 9, lettera g) ha disposto la sospensione degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; ha altresì sospeso l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- l'articolo 1, comma 9, lettera m) ha disposto la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- l'articolo 1, comma 9, lettera o) ha disposto la sospensione dei convegni, dei congressi e degli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

considerato che:

- i dati forniti quotidianamente dall'ATS di Cagliari evidenziano il continuo manifestarsi di casi di positività al Covid-19 tra i cittadini appartenenti alla comunità Sestese;
- nei giorni 22 e 23 Ottobre 2020, presso la palestra della scuola di via Dante in Sestu, l'ATS Sardegna ha provveduto ad effettuare il tampone per la ricerca del virus SARS-Cov2 agli operatori, agli insegnanti e agli allievi appartenenti a numerose classi facenti capo al Circolo didattico S.G. Bosco e all'Istituto comprensivo Gramsci-Rodari;

dato atto che le risultanze di suddette verifiche condotte dall'ATS Sardegna non sono state ancora rese note all'Amministrazione e pertanto non si è nelle condizioni di escludere che all'interno delle scuole si siano sviluppati dei focolai tali da compromettere la salute dei ragazzi e dei familiari, nonché la futura regolarità delle attività didattiche nel prosieguo dell'anno;

ritenuto pertanto in via prudenziale e a tutela della salute pubblica dover disporre la proroga della propria ordinanza n.150/2020, limitatamente ad alcuni aspetti, in relazione all'intervenuto DPCM 24 Ottobre 2020, nelle more della ricezione dei dati e delle indicazioni da parte dell'ATS Sardegna da cui possa desumersi una riapertura in sicurezza delle sospese attività;

visto l'articolo 117 del Decreto legislativo 31 Marzo 1998 n.112;

tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale;

visto l'articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

per le ragioni esposte nella parte motiva, di prorogare la validità della propria ordinanza n.150 del 20/10/2020, dal 30 Ottobre al 2 Novembre 2020 compresi, limitatamente ai seguenti aspetti, disponendo:

1. la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole site nel territorio comunale, di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
2. la chiusura al pubblico delle aree giochi di parchi e piazze;
3. la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;

DISPONE CHE

la presente Ordinanza:

1. venga pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale;
2. venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;
 - Commissariato di P.S. – Quartu Sant'Elena (CA);
 - ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Comando Stazione Carabinieri di Sestu;
 - Comando Polizia Locale;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'articolo 2 del D.L.16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74;

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.

DEMANDA

alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci